

## FAR VALERE I VOSTRI DIRITTI IN AMBITO UE

### I diritti dei cittadini nell'Unione Europea

I cittadini dell'Unione Europea vantano una serie di diritti fondamentali, che sono stati definiti e sanciti nel corso del Consiglio di Nizza con la proclamazione della **Carta dei diritti fondamentali dell'UE, approvata il 14 novembre 2000 dal Parlamento Europeo**. La Carta, divisa in 6 capitoli, raggruppa 52 articoli che ruotano intorno a **6 diritti fondamentali: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia**. Il documento è stato poi integrato con alcuni diritti legati alle nuove tecnologie, alla bioetica e alla "buona amministrazione"; ai cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno è stato garantito il diritto a condizioni di lavoro "equivalenti".

L'esistenza di un mercato unico, la più ampia libertà di spostarsi e di contrarre rapporti commerciali con altri paesi, l'abbattimento delle barriere fisiche, amministrative e doganali, introdotti nel corso del cammino europeo verso l'unità economica e politica, offrono ai cittadini maggiori libertà ed opportunità di realizzazione personale e professionale, di scambio culturale ed economico, su molti fronti.

Il rovescio della medaglia tuttavia è che **può capitare di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di cittadino dell'Unione Europea** e che potrebbe inoltre accadere di essere oggetto di una decisione ritenuta ingiusta o sbagliata. **E' fondamentale, allora, conoscere gli strumenti a nostra disposizione**, sia a livello nazionale, che europeo, per poter rivendicare i nostri diritti e farli valere nelle sedi opportune.

### Tutela dei diritti a livello nazionale

Per ottenere il pieno rispetto dei diritti che si ritengono lesi o negati, ci si deve **innanzitutto rivolgere alle autorità nazionali competenti, perché gli stati membri sono tenuti ad applicare la normativa UE** ed, eventualmente, anche a pagare un risarcimento qualora dalla non applicazione sia derivato un danno. Le alternative sono le seguenti:

- \* **reclamare presso l'autorità competente**, avendo cura di rispettare i termini e le scadenze previste,
- \* **rivolgersi al mediatore nazionale, ove previsto**, in considerazione della natura e dell'attività di tale figura, che può variare da un paese all'altro. In Italia, per esempio, l'ufficio del **Difensore Civico** ha competenza territoriale ed è presente nelle città, province e regioni ed è istituito, ex art. 8 L. 142/90, per rafforzare e completare il sistema di tutela e garanzia del cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché per assicurare e promuovere il pieno rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
- \* **avviare un'azione legale innanzi ad un giudice** e, a seconda del paese, si può avere diritto anche al gratuito patrocinio.

### Tutela dei diritti a livello europeo

Diverse sono le modalità di azione consentite dal panorama europeo. Al riguardo è utile sapere che **l'Unione Europea offre vari servizi di informazione pratica e di consulenza** per aiutare i cittadini, anche in veste di consumatori, a veder riconosciuti i diritti sanciti dall'Europa ed a risolvere i problemi connessi. Informazioni generali si possono reperire visitando il sito. **http://ec.europa.eu/youreurope/index\_it.html**

### \* La Rete di Informazione EUROPE DIRECT

La rete d'informazione Europe Direct agisce come **intermediario tra l'Unione Europea ed i cittadini a livello locale**. La sua missione consiste nel:

- \* permettere ai cittadini locali di ottenere **informazioni, consulenze, assistenza e risposte** a domande sulle istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento dell'Unione europea;
- \* promuovere attivamente **il dibattito locale e regionale sull'Unione Europea** e le sue politiche;
- \* consentire alle istituzioni europee di migliorare la diffusione di informazioni adattate alle necessità locali e regionali;
- \* offrire ai **cittadini la possibilità di fornire un feedback** alle istituzioni europee in forma di domande e suggerimenti.

Vediamo i principali strumenti di tutela messi a nostra disposizione a livello europeo.

## SOLVIT

Se ci si trova a dover affrontare un problema causato da una **errata applicazione della normativa UE da parte di una Pubblica Amministrazione di un altro paese europeo, si può fare ricorso a SOLVIT, una rete per la risoluzione extragiudiziale di problemi on-line**, in cui gli Stati membri collaborano per risolvere concretamente e velocemente questo tipo di contenzioso. Esiste un centro SOLVIT in ogni Stato membro dell'Unione Europea, legittimato ad intervenire per risolvere problemi presentati sia dai cittadini che dalle imprese. I centri SOLVIT fanno parte dell'amministrazione nazionale e si impegnano a fornire soluzioni pratiche ai problemi entro dieci settimane dalla presentazione del caso. Il servizio è gratuito.

## MEDIATORE EUROPEO

Ci si può rivolgere al mediatore europeo quando si ritiene si siano verificati casi di cattiva amministrazione, vale a dire siano state commesse **irregolarità od omissioni amministrative, da parte di una istituzione UE**, che si ritiene non abbia operato conformemente ad una norma o ad un principio vincolante. Il Mediatore ha il compito di esaminare le denunce presentate dai cittadini o residenti di uno Stato Membro, dalle imprese, associazioni o altri organismi con sede ufficiale nell'Unione, e verificare il caso di presunta cattiva amministrazione.

E' importante sapere che la denuncia deve essere presentata entro due anni dalla data in cui si sono verificati i fatti contestati ed occorre aver già interpellato l'istituzione o l'organismo in questione anche semplicemente con lettera. **La denuncia al mediatore europeo non può riguardare controversie a livello nazionale.**

## PARLAMENTO EUROPEO

Qualsiasi persona residente nell'Unione Europea può presentare una **petizione al Parlamento Europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che la concerne direttamente**. Una petizione può assumere la forma di una denuncia o di una richiesta e può fare riferimento a questioni di interesse pubblico o privato, può contenere una richiesta personale o invitare il Parlamento a pronunciarsi su di una determinata questione, in tal caso si offre la **possibilità al Parlamento di verificare eventuali violazioni dei diritti dei cittadini da parte di uno Stato Membro o di una istituzione**.

Non vengono prese in considerazione le semplici richieste di informazione, né osservazioni generali sulla politica dell'Unione Europea. La petizione, che può essere inoltrata per posta o via e-mail, deve essere redatta in una delle lingue ufficiali. Se viene dichiarata ricevibile, **viene deferita alla Commissione per le petizioni, che decide il seguito da darle**; in ogni caso, la Commissione informa il firmatario sulla decisione adottata.

## COMMISSIONE EUROPEA

Si può sporgere **denuncia alla commissione Europea in base ad una presunta violazione della normativa UE da parte di uno Stato Membro**. La Commissione esaminerà la richiesta e chiederà, eventualmente, al paese interessato di modificare la sua legge. La denuncia ha come presupposto il fatto che ogni Stato Membro è responsabile dell'applicazione del diritto comunitario nel suo ordinamento giuridico interno. A norma dei trattati, la **Commissione vigila sulla corretta applicazione del diritto comunitario**. In caso di inadempimento da parte di uno Stato Membro, la Commissione dispone di **poteri propri per cercare di porre fine all'infrazione e, se necessario, adisce la Corte di giustizia**. Le denunce alla Commissione Europea non possono riguardare controversie tra privati.

## CORTE DI GIUSTIZIA (CGCE)

**E' possibile adire direttamente la Corte di Giustizia solo in poche, determinate circostanze**. I tipi di atti od omissioni che possono essere rivendicati sono limitati. Normalmente la Corte è investita di presunte violazioni del diritto comunitario direttamente dalla Commissione UE, quando lo Stato Membro non si conforma ad un suo parere motivato.

**È possibile adire Il Tribunale di Primo Grado (TPG) annesso alla Corte di Giustizia Europea solo per far annullare una decisione comunitaria indirizzata al ricorrente e che lo riguarda direttamente**, oppure che lo riguarda direttamente e individualmente, pur non essendogli indirizzata. Si tratta, in genere, di decisioni prese nel campo della concorrenza. Riguardo l'applicazione delle norme sulla concorrenza, la Commissione Europea gode di ampi poteri e prende tutte le decisioni relative alle parti in causa: può avviare indagini e, se emerge un'infrazione alle norme di concorrenza, può chiedere alle società di far cessare tale infrazione. Può anche imporre multe per mancata esecuzione. Le decisioni della Commissione possono essere riviste dal TPG. Contro le decisioni del TPG è possibile appellarsi alla CGCE solo per motivi di diritto.

**Il Centro Europeo Consumatori informa ed assiste i cittadini, orientandoli nell'approccio alle competenti istituzioni e servizi offerti dalle strutture nazionali e comunitarie di livello europeo.**